

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1617

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ALFONZI, GIANNINI e BRISCA
MENAPACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2007

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e all’articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in
materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e
in ferma breve e in materia di concorsi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza primaria di riavviare un processo di democratizzazione delle Forze dell'ordine che, da qualche anno, sembra essersi interrotto. Si pone, dunque, in una ideale linea di continuità con quegli interventi normativi, anche risalenti agli anni '70, che hanno riformato il sistema di pubblica sicurezza e, poi, nei primi anni '80, hanno segnato l'ingresso femminile nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, negli anni '90, quello nella Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato e, da ultimo, nel 2000, l'ingresso delle donne nell'esercito.

Negli ultimi anni, si è al contrario assistito al prevalere di una logica di militarizzazione di tutte le Forze dell'ordine, comprese quelle ad ordinamento civile.

Preliminare ad un discorso di democratizzazione delle Forze dell'ordine appare, a nostro avviso, una impostazione tesa a valorizzare il principio costituzionale delle pari opportunità nelle assunzioni del personale nei vari Corpi di polizia del nostro Paese, che contribuirebbe ad affrontare in una logica nuova i problemi della sicurezza e dell'ordine pubblico.

La situazione delle donne in divisa in Italia segna il passo rispetto a quella di altri Paesi europei ed extraeuropei. In Turchia e in Israele, ad esempio, le donne occupano il 40 per cento e più di posti nell'esercito o nelle Forze di polizia. In Italia, attualmente, solo il 3-4 per cento dei militari è donna e le procedure di assunzione nell'esercito non ne favoriscono certo l'aumento numerico.

Con l'abolizione anticipata della leva obbligatoria nel 2004, il governo Berlusconi allora in carica approvava la legge 23 agosto

2004, n. 226, che all'articolo 16 stabilisce che, nel periodo tra il 2006 e il 2020, tutte le assunzioni nei ruoli iniziali dei Corpi di polizia, siano essi civili (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato) o militari (Guardia di finanza e Carabinieri), avverranno con l'assorbimento dei volontari in ferma breve o prolungata dell'Esercito (VFB e VFP). Tale articolo 16 sembra, peraltro, suscettibile di rilievi di costituzionalità, laddove assegna i posti disponibili presso i Corpi di polizia non tramite concorso pubblico ma attraverso una riserva totale ad una categoria precisa, così ponendosi in palese contrasto con il combinato disposto degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Di fatto, questa legge, per quindici anni, cancellerà i concorsi pubblici per l'accesso alle carriere nelle Forze di polizia e provocherà una oggettiva limitazione all'accesso delle donne. Essa pone un grave problema di discriminazione di genere, che necessita di essere sanato, e contribuisce a militarizzare sempre più i Corpi di polizia, inclusi quelli ad ordinamento civile, dove la smilitarizzazione era avvenuta proprio per favorire un processo di democratizzazione dei medesimi ed evitare il proliferare dei piccoli eserciti. Già allo stato attuale, il personale femminile nei Corpi di polizia è attestato su percentuali non esaltanti ma, con l'accesso alle carriere iniziali riservato ai soli volontari dell'Esercito, si può essere certi che le donne in pochi anni spariranno da questi Corpi ed in particolare da quelli dove l'assunzione femminile è fatto recente.

Questo causerà dei contraccolpi pesanti alla questione delle pari opportunità, senza contare che nei Corpi di polizia le donne svolgono funzioni per le quali sono tradizio-

nalmente più impiegate. Si pensi alle questioni legate ai minori o alle perquisizioni femminili nella Polizia di Stato, alla sorveglianza nei settori femminili delle carceri e alla perquisizione dei parenti di sesso femminile in visita ai detenuti per quel che riguarda la Polizia penitenziaria, alla maggiore sensibilità ambientale di cui può avvalersi il Corpo forestale, eccetera.

Inoltre, una maggiore presenza femminile nelle Forze dell'ordine potrebbe contribuire, come già accennato, a valorizzare un approccio diverso e più dialogante alle questioni dell'ordine pubblico.

Allo scopo, con l'articolo 1, proponiamo una modifica delle percentuali di riserva dei posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve stabilite con l'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare

la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

Successivamente, con l'articolo 2 del presente disegno di legge agiamo proponendo una deroga, limitata nel tempo (fino al 2011) e nelle percentuali, al citato articolo 18 come riformulato dal presente disegno di legge. L'articolo 2 riduce infatti le percentuali totalizzanti in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, di cui all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

L'articolo 3 reca la clausola concernente l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere *a)* e *b)* le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

b) alla lettera *c)* le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

c) alla lettera *f)* le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

d) alla lettera *g)* le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».

2. A decorrere dal 1° giugno 2011, i concorsi di cui all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si svolgono senza riserva di quote. A decorrere dalla medesima data, costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi predetti l'aver svolto servizio di ferma.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004 n. 226, in materia di concorsi per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce Rossa)

1. All'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 1° giugno 2011, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati, nelle misure percentuali di cui al comma 4 del presente articolo, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a): ai numeri 1) e 2), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; ai numeri 3) e 4), le parole: «55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»; al numero 5), le

parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

2) alla lettera *b*): ai numeri 1) e 2), le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; ai numeri 3) e 4), le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; al numero 5), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento»; al numero 6), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

